

STATUTO

TERME SIBARITE S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASSANO ALLO IONIO CS VIA
TERME 2

Numero REA: CS - 22879

Codice fiscale: 00180310781

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-04-2023 - Statuto completo	2
--	---

----- STATUTO -----	
----- TITOLO I -----	
--- DENOMINAZIONE- SEDI - OGGETTO – DURATA -----	
Art. 1 - E' costituita una società per Azioni denominata	
“Terme Sibarite SpA”.	
Art. 2 - La società ha sede legale in Cassano allo Jonio	
(CS).-----	
L'organo amministrativo può trasferire la sede sociale all'in-	
terno del territorio nazionale e può altresì istituire, modifi-	
care o sopprimere, in Italia ed all'estero, filiali succursali,	
agenzie o unità locali comunque denominate.-----	
Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si in-	
tende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è one-	
re del socio comunicare il cambiamento del proprio domici-	
lio.-----	
In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci	
si fa riferimento alla residenza anagrafica.-----	
Art. 3 - La Società ha per oggetto il rilievo e la gestione di sta-	
bilimenti termali di qualsiasi specie, di case di cure mediche,	
chirurgiche, riabilitative e cure estetiche, alberghi e mense,	
di stazioni climatiche e di soggiorno. La Società potrà effet-	
tuare la vendita al dettaglio, all'ingrosso e per rappresen-	
tanza di prodotti per l'estetica, la cura e l'igiene della per-	
sona.-----	
La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni	

industriali, commerciali (anche di import-export) finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessari e utili per il raggiungimento degli scopi sociali.-----

La società potrà altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche reali. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.-----

Art. 4 - La durata della società è fissata al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta). La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.-----

----- TITOLO II -----

----- CAPITALE - AZIONI – FINANZIAMENTI -----

Art. 5 - Il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a euro 14.039.727,20 (quattordici milioni trentanovemila settecentoventisette virgola venti) ed è suddiviso in n. 695.036 (seicentonovantacinquemila trentasei) azioni ordinarie del valore nominale di € 20,20 (venti virgola venti) ciascuna.---

Le azioni, tutte nominative, sono rappresentate da titoli azionari.-----

Il capitale sociale può essere anche aumentato con conferimenti di beni in natura e di crediti.-----

L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie d'azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, che possono essere assegnati individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di altre società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.-----

Art 6 - I soci potranno mettere a disposizione della società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, mezzi finanziari o somme di denaro, fruttifere o infruttifere, con o senza obbligo di rimborso da parte della società, nel rispetto delle disposizioni vigenti-----

----- **TITOLO III** -----

----- **ASSEMBLEA** -----

ART. 7 - Competenza dell'Assemblea ordinaria: delibera sugli oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.-----

Spetta dunque all'Assemblea, su parere degli amministratori, di deliberare circa l'indirizzo aziendale e le seguenti altre materie, salvo apposita delega agli amministratori:-----

a) acquisti, vendite, permuta, donazioni, costituzione di servitù attive e passive o di altri diritti reali relativi a beni immobili; -----

b) concessioni in uso o in esercizio e locazioni di beni sociali;

c) assunzione di impegni riguardanti l'esercizio aziendale, a carattere continuativo di durata superiore ad un anno, con esclusione degli impegni relativi al personale;-----

d) trasformazioni aziendali;-----

e) assunzione del direttore amministrativo e del direttore sanitario.-----

L'assemblea straordinaria delibera sui seguenti provvedimenti:-----

1. cambiamento dell'oggetto sociale;-----

2. proroga e scioglimento della società;-----

3. aumento e riduzione del capitale sociale, oltre i casi prescritti dalla Legge;-----

4. ogni cambiamento dello statuto sociale.-----

Art. 8 - Luogo di convocazione-----

L'Assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia e negli Stati membri dell'unione europea.-----

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea-----

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco di materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in audio/video conferenza. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure su un quotidiano nazionale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la

riunione. In alternativa, la convocazione può avvenire mediante avviso spedito a tutti i soci e a tutti i componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.-----

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

Art. 10 - Intervento in Assemblea-----

Possono intervenire alle Assemblee tutti gli azionisti che, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, abbiano depositato i titoli azionari.-----

Ogni azione dà diritto ad un voto.-----

Ogni azionista avente diritto di intervenire, può farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:-----

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato o il notaio che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----

- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;-----

- che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del successivo art. 12, i luoghi audio e/o video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente. -----

Art. 11 - Presidente e Segretario dell'Assemblea -----

La presidenza dell'Assemblea spetta all'Amministratore Unico.-----

In via subordinata, l'Assemblea designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.-----

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente e può essere scelto anche al di fuori degli azionisti.

Non occorre l'assistenza del Segretario quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.-----

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni: di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.-----

Art. 12 - Assemblea totalitaria-----

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si considera regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza degli amministratori o dei sindaci.-----

Art. 13 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni.-----

L'Assemblea ordinaria, sia in prima convocazione che nelle convocazioni successive, si costituisce e delibera ai sensi di legge. -----

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale in prima convocazione e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale in seconda convocazione.-----

Art.14 - Impugnazione delle deliberazioni assembleari.-----

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere

proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO -RAPPRESENTANZA SOCIALE-CONTROLLI

Art. 15 - Organo Amministrativo

1. L'organo amministrativo della società è costituito da un amministratore unico.

2. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti interni dell'Ente Regione, i componenti dell'organo amministrativo devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia e gli altri requisiti previsti dalle vigenti normative nazionali e/o regionali e relative disposizioni di attuazione.

3. Gli amministratori della società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllati o vigilanti.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

5. Poiché l'organo amministrativo è monocratico, al fine di assicurare la parità di trattamento nella scelta degli

amministratori delle società a controllo pubblico, la Regione Calabria assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero

complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.-----

6. Quanto ai limiti del compenso omnicomprensivo si rinvia a quanto disposto dall'art 17 (politiche di remunerazione).--

7. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.-----

8. Agli amministratori della società si applicano le previsioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016.-----

L'Assemblea determina la durata in carica dell'organo amministrativo che non potrà essere superiore a tre esercizi con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della sua carica.-----

L'Organo amministrativo è rieleggibile.-----

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale

diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.-----

Art. 16 RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE-----

La rappresentanza legale della società di fronte ad ogni Autorità ed ai terzi spetta all'amministratore unico od a chi ne fa le veci con facoltà di agire in qualsiasi sede o grado di giurisdizione, anche speciale, compresi i giudizi di revocazione, cassazione o arbitrali, conferendo ogni mandato all'uopo.---

La firma sociale spetta all'amministratore unico o a chi ne fa le veci ed al Direttore della società per poteri a lui delegati.--

Art. 17 - POLITICHE DI REMUNERAZIONE-----

1) La società si adegua al limite dei compensi massimi al quale gli organi sociali devono fare riferimento in base a quanto stabilito nei decreti ministeriali previsti dalla normativa statale vigente. La stessa società verifica il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con i suddetti decreti.-----

2) Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari e, nella specie, le normative regionali in materia di spending review che prevedono limiti inferiori.-----

3) E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.-----

4) La società si adegua ai suddetti provvedimenti statali quanto ai criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente.-----

5) In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore unico, la parte variabile non può essere corrisposta.-----

6) E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.-----

7) L'Assemblea ordinaria determina, sulla base dei principi di cui ai commi precedenti e nei limiti ed in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia, tenuto conto della sostenibilità complessiva degli stessi all'interno del bilancio della società, l'importo onnicomprensivo per la remunerazione degli organi.-----

Art.18 - COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO--

L'Organo Amministrativo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della società. Più segnatamente, gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto in modo tassativo riservate all'assemblea dei soci.-----

In particolare spetta all'Organo Amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni:-----

- accensioni di mutui e prestiti, acquisizione di titoli ed azioni, rilascio di garanzie cambiarie e ipotecarie, dirette e fidejussorie, cessioni di crediti;-----

- la fusione per incorporazione delle società di cui la società possenga almeno il novanta per cento delle azioni o quote;-

- la fusione per incorporazione della società in altra società che già possieda tutte le azioni o quote della società medesima;-----

- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;-

- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative nonché, come già disposto dall'art. 2 del presente statuto il trasferimento della sede legale, all'interno del territorio nazionale, l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie.-----

Per quanto concerne il conferimento di appalti di opere e servizi relativi alla gestione aziendale e i contratti di somministrazione a carattere continuativo, l' Organo Amministrativo è tenuto all'osservanza delle disposizioni emanate in proposito della Regione Calabria.-----

Art. 19 - OBBLIGO DI CONTROLLO-----

1) Nella prestazione dei propri servizi, la Società rispetta i vincoli prudenziali imposti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, mediante processi aziendali ispirati

al criterio della conformità e dai principi di efficienza, efficacia ed economicità.-----

2) L'Organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea dei soci.-----

3) Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e del presente statuto, l'Organo amministrativo adotta, qualora ne ricorrano i presupposti, gli altri strumenti di governo societario, tra i quali:-----

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;-----

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;-----

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi, aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti,

dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;-----

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.-----

Art. 20 - COLLEGIO SINDACALE-----

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi di due membri supplenti, nominati dall'Assemblea, la quale attribuisce pure ad un Sindaco Effettivo la qualifica di Presidente.-----

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2399 cod. civ.-----

Il Collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere dato su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telefax e posta elettronica).-----

Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di

opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

Art. 21 - DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE-----

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.-----

Art. 22 - CONTROLLO CONTABILE-----

Il controllo contabile è esercitato da un revisore legale dei conti, che viene nominato dall'assemblea dei soci e deve essere in possesso di tutti i requisiti di legge.-----

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.-----

-----**TITOLO V**-----

-----**ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO ED UTILI**-----

Art. 23 - ESERCIZI SOCIALI-----

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.-----

Art. 24 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO-----

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:
a) il cinque per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;-----

b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

TITOLO VI

SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

Art.25 - SCIOGLIMENTO-LIQUIDAZIONE

In ogni caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e delibera sulla nomina e sulla sostituzione di uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi secondo le norme di Legge.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Art. 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente della Camera di Commercio ove la società ha la sua sede legale.-----

Art. 27 - FORO COMPETENTE-----

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.-----

-----TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI-----

Art.28 - DISPOSIZIONI FINALI-----

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.-----

Il sottoscritto Legale Rappresentante Gianpaolo Iacobini dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società